Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 23
Data 21 dicembre 2023.

Oggetto : Revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175). Ricognizione ordinaria partecipazioni possedute al 31.12.2022.

L' anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

1.	Donda	Lorenzo	Presente
2.	Bucciol	Graziella	Presente
3.	Ciliesa	Alice	Presente
4.	Liddi	Alessio	Presente
5.	Battistin	Maurizio	Presente
6.	Costa	Paolo	Presente (*)
7.	De Faveri	Alessandro	Presente
8.	Todesco	Matteo	Presente
9.	Pelos	Alberto	Presente
10.	Pussig	Tatiana	Presente
11.	Colugnat	Adriano	Assente

Presenti n. 10 **Assenti n. 1**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Lorenzo Donda,** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale **dott. Norberto Fragiacomo.** (*)

(*) collegato in videoconferenza

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2020, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

Il Sindaco f.to dott. Lorenzo DONDA

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175) – RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTE le Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017), al fine di favorire il corretto adempimento relativo alla revisione straordinaria;

VISTE le Linee Guida in ordine alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 D.Lgs. 175/2016 rilasciate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 agosto 2015 che ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 commi 611 e 612, della Legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2017 con allegato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle società detenute dal Comune di Moraro nel quale si evidenziava il possesso, al 31.12.2016, di una quota inferiore all'uno per cento delle società IRIS Isontina reti integrate e servizi spa in liquidazione (dal 2015); IRISACQUA srl e ISA Isontina ambiente;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696*- al Comune di Moraro venivano attribuite n. 28 azioni dell'Azienda Provinciale dei trasporti – APT del valore nominale di € 516,46 cadauna, per un totale di valore nominale di 14.461,00 Euro (corrispondente allo 0,2805% del capitale sociale di APT SpA);
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2017 nella quale si è preso atto che a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia - *Giunta Regionale 8 settembre 2017 n. 1696*- al Comune di Moraro venivano 835 azioni della Società Autoservizi FVG – SAF del valore nominale di € 1,00 cadauna, per un totale di valore nominale di 835,00 Euro (corrispondente allo 0,01% del capitale sociale di SAF Spa);
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2019 sono state approvate le operazioni necessarie alla conclusione della fase liquidatoria della società IRIS spa unitamente al piano di riparto delle quote a seguito del quale sono stati assegnati al Comune di Moraro anche n. 10 azioni dell'Azienda provinciale dei trasporti APT spa

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5 dicembre 2022 con la quale si è provveduto alla ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021
ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
    c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20, comma 1 del TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del TUSP;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del TUSP;
3) previste dall'art. 20, c. 2 del TUSP:
   a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Moraro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP (*società in house*);

CONSIDERATO che, come da relazione allegata alla presente deliberazione, il Comune di Moraro al 31.12.2022 detiene minime quote di partecipazione nelle seguenti società:

NOME SOCIETA'	N. AZIONI	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRISACQUA Srl C.F. 01070220312		0,5547 %	Servizio di interesse generale: Gestione del Servizio idrico integrato
IS.A. Srl C.F. 01123290312		0,56 %	Servizio di interesse generale: Servizio di igiene ambientale
ARRIVA UDINE Spa C.F. 00500670310	835	0,01 %	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale
APT Spa C.F. 00505830315	38	0,38%	Servizio di interesse generale: Trasporto pubblico locale

CONSIDERATO che per le società in HOUSE PROVIDING sulle quali il Comune esercita il c.d. "controllo analogo" (IRISACQUA Srl e ISA – ISONTINA AMBIENTE Srl) l'art. 16, comma 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, ovvero i rispettivi Statuti devono prevedere che oltre l'80% del fatturato di dette società sia il frutto dello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che le società in HOUSE citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl, C.F. 01070220312, e ISA ISONTINA AMBIENTE Srl C.F. 01123290312 sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili – rispettivamente gestione del ciclo idrico e igiene ambientale -, operano in HOUSE e sono sottoposte al "controllo analogo". Inoltre dette Società sono interessate dalle previsioni della L.R: 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" in base alla quale è stata istituita a livello regionale un'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);

CONSIDERATO altresì che le Società partecipate Azienda Provinciale dei Trasporti APT e Arriva Udine Spa effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale (trasporto extra urbano);

PRECISATO

- che l'Azienda Provinciale dei Trasporti con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 – 34170 Gorizia P.IVA 00505830315 gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la Provincia di Gorizia compreso il Comune di Moraro, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche.
- Che Arriva Udine S.p.A. con Sede Legale e Amministrativa in Udine, via del Partidor, 13 – P.IVA 02172710309 – è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea.

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "*Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre*

2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)."

DATO ATTO

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Moraro, alcun impegno di spesa;

RITENUTO pertanto, allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie APT e Arriva Udine attribuite al Comune di Moraro a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia (DCC 19.12.2017 n. 32 e 33) in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi;

VISTA la relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che rappresenta l'esito della ricognizione al 31.12.2021 delle partecipazioni del Comune di Moraro;

VISTO l'art. 42, c. 2 lett. E) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio Comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio economico e finanziario;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto evidenziato in premessa, la ricognizione ordinaria e il mantenimento di tutte le partecipate possedute dal Comune al 31.12.2022 di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO che non è necessario un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzo Donda	F.to dott. Norberto Fragiacomo

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione starà affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 27 dicembre 2023 all'11 gennaio 2024 incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moraro, li **27 dicembre 2023**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Alessandra Vecchiet

Deliberazione eseguibile

Addì, 21 dicembre 2023

==========

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Moraro, li **27 dicembre 2023.**

IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO
f.to Alessandra Vecchiet

==========